

Novità legislative per gli Enti di Terzo Settore

Come Associazione *Per gli altri ODV* riteniamo importante socializzare buone prassi e soluzioni di casistica, informare i dirigenti degli Enti di Terzo Settore delle scadenze giuridico e amministrative/fiscali soprattutto dopo l'entrata in vigore della Riforma del Terzo Settore (D.lgs. 117/17). Obiettivo della newsletter: qualificare i volontari, in particolar modo quelli degli Enti di Terzo Settore.

Per iscriversi o cancellarsi dalla newsletter mandare una mail a redazione@pergliatri.it



PER GLI ATRI ODV - CSV DI RAVENNA:
0544 401135 - 392 0836959 - 346 3560451

**(dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13;
lunedì, mercoledì e giovedì dalle 15 alle 18)**

info@pergliatri.it - www.pergliatri.it



SOMMARIO

Obblighi in materia di trasparenza—L. 124/17.....p. 2

Statuti Terzo settore, ancora una proroga di un anno..... p.3

Sostegni bis: tutte le misure per gli ETS p.4

Rendicontazione 5 per mille—scadenze..... p.5

Le riaperture in pillole..... p.7



OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA—L. 124/17

COSA VA PUBBLICIZZATO?

A partire dall'esercizio finanziario 2018, i soggetti previsti dalla normativa (*nel nostro caso enti non profit ovvero associazioni, fondazioni, on-lus*) sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a:

- ⇒ sovvenzioni,
- ⇒ sussidi,
- ⇒ vantaggi,
- ⇒ contributi o aiuti,

in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni.

Va utilizzato il criterio "per cassa" per cui non rileva la competenza cui si riferiscono i benefici ricevuti, ma la **data in cui essi sono concretamente incassati.**

La Legge 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" (modificata dal DL 34/19, art. 35) prevede un importante obbligo di rendicontazione per gli enti non profit e le imprese. Infatti **gli enti n.p. che nel corso dell'anno solare precedente hanno ricevuto un vantaggio economico da amministrazioni pubbliche complessivamente pari o superiori a 10.000 euro devono** pubblicare online informazioni relative a dette somme.

La Legge n. 124 del 2017 (art. 1, commi 125-129) ha introdotto misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche. **PRINCIPIO CARDINE: MASSIMA TRASPARENZA E INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI CIRCA LA DESTINAZIONE DI RISORSE PUBBLICHE.**

SCADENZA DI PUBBLICAZIONE: prima del 2019 la scadenza era stata fissata il 28 febbraio. A parti-

re dal 2019 il DL 34/19, art. 35 ha spostato al **30 giugno di ogni anno** il termine entro il quale pubblicare online le informazioni.

Le informazioni da pubblicare, preferibilmente in modalità schematica, dovranno contenere:

- ⇒ Denominazione e codice fiscale dell'ente ricevente
- ⇒ Denominazione del soggetto erogante
- ⇒ Importo
- ⇒ Data di incasso
- ⇒ Causale

Vengono esclusi dall'obbligo ad esempio gli incarichi retribuiti e in generale l'acquisto di eventuali beni e servizi, oppure eventuali risarcimenti danni. Sono esclusi anche i contributi a "carattere generale", per cui l'obbligo non coinvolge, per esempio, anche il contributo del 5 per mille, e tutto il tema dei "vantaggi".

SANZIONI

A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché' la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni.

STATUTI TERZO SETTORE, ANCORA UNA PROROGA DI UN ANNO

Nuova proroga di un anno per gli enti del Terzo settore che decidano di adeguare i propri statuti alle prescrizioni del codice del Terzo settore con le maggioranze semplificate. La scadenza già fissata al 31 maggio 2021 dal dl Sostegni, per le organizzazioni di volontariato (Odv), le associazioni di promozione sociale (Aps) e le Onlus iscritte nei rispettivi registri (e costituite prima del 3 agosto 2017) viene ulteriormente prorogata al 31 maggio 2022 (art. 66).

setto (Runts) che potrebbe avvenire entro l'estate 2021. Rimangono invariate, infatti, le tempistiche concesse dagli uffici del registro per trasmettere documenti o statuti adeguati in fase di trasmigrazione. Lo slittamento del termine, quindi, è pensato per facilitare gli enti che dovessero provvedere ad apportare modifiche allo statuto a seguito dei controlli da parte degli uffici del RUNTS..

NUOVA PROROGA AL 31/5/2022

La modifica è prevista dal cosiddetto decreto legge "Semplificazioni" (dl n. 77 del 31 maggio 2021), che prevede indicazioni su "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".

L'invito rimane, in ogni caso, in particolare per Odv e Aps iscritte ai registri nazionale, regionali e provinciali quello di procedere con gli adeguamenti nel più breve tempo possibile, in vista dell'avvio del registro unico nazionale del Terzo



Nel cosiddetto "dl Semplificazioni" è previsto un Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale che sarà istituito con un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con funzioni consultive rispetto all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), in collaborazione con la cabina di regia e il Servizio centrale dello stesso.



SOSTEGNI BIS: MISURE PER IL TERZO SETTORE

Anche gli enti non commerciali possono fare richiesta di accesso al credito. Previsto un ricco pacchetto di contributi a fondo perduto, crediti di imposta per i canoni di locazione, aiuti allo sport, cultura, famiglie e potenziamento dei centri estivi per i bambini

La proroga dell'accesso al credito per gli enti non commerciali, un ricco pacchetto di contributi a fondo perduto, importanti misure a sostegno del settore sportivo, il rinnovo dei crediti di imposta per i canoni di locazione. E ancora, previsioni a sostegno della cultura e delle famiglie, oltre il potenziamento dei centri estivi e il contrasto alla povertà educativa.

Queste alcune delle principali misure di interesse per il Terzo settore presenti nel cosiddetto **Sostegni bis (dl n. 73/2021) entrato in vigore il 26 maggio 2021.**

Complessivamente il provvedimento stanziava circa 40 miliardi di euro per sostenere le imprese, il lavoro e le professioni, la liquidità, la salute e i servizi territoriali, tutti interventi connessi all'emergenza Covid-19.

La proroga dell'accesso al credito per gli enti non commerciali

Tra le misure da segnalare vi è anzitutto la (tanto attesa) proroga, al 31 dicembre 2021, dell'accesso al credito garantito da Fondi di garanzia PMI per gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore (Ets) e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il pacchetto di contributi a fondo perduto

Il decreto legge prevede poi, all'art. 1, un pacchetto di contributi a fondo perduto articolati su tre diverse vie:

- ⇒ replica del precedente bonus di cui al dl Sostegni (dl n. 41/2021);
- ⇒ contributo a fondo perduto alternativo;
- ⇒ contributo a fondo perduto a conguaglio.

Il rinnovo del credito d'imposta per gli affitti d'azienda

È rinnovato per 5 mesi, da gennaio a maggio 2021, il credito d'imposta per i canoni di locazione per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente al 26 maggio 2021, nonché per gli enti non commerciali, compresi gli Ets e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 4).

Diverse misure a sostegno del settore sportivo

Sono significative le misure adottate a sostegno del settore sportivo, che si articolano in un intervento

complessivo di circa 700 milioni di euro per affrontare il periodo della ripartenza e del rilancio dello sport.

Il potenziamento dei centri estivi e il contrasto alla povertà educativa

Degna di nota è poi quanto previsto a sostegno delle famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte ai figli (art. 63). Una quota di risorse del "Fondo per le politiche della famiglia" è destinata al finanziamento delle iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori.

Previsto un credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli Ets e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19 (art. 32).

Tale credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

RENDICONTAZIONE DEL 5 PER MILLE— SCADENZE

Nel 2020 le associazioni e gli altri enti aventi diritto si sono visti erogare sul proprio conto corrente le somme relative alle annualità finanziarie 2018 e 2019, al fine di far fronte alle conseguenze negative legate alla crisi pandemica in corso.

Con la [nota n. 3142 del 4 marzo 2021](#) il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alla rendicontazione di tali somme, stabilendo inoltre la possibilità per gli enti di accantonarle e di poterle spendere nell'annualità successiva.

La nota ministeriale ribadisce anzitutto l'obbligo per tutti gli enti che hanno ricevuto il contributo di redigere, entro 12 mesi dalla data di percezione, il rendiconto e la relazione illustrativa; solo gli enti che hanno percepito un contributo pari o superiore

a 20.000 euro hanno l'ulteriore obbligo di trasmetterli all'amministrazione di riferimento (che per gli "enti del volontariato" è il Ministero del Lavoro) entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la redazione del rendiconto.

Va chiarito come, anche se la rendicontazione di quest'anno riguarda due annualità di 5 per mille (erogati entrambi nel 2020), non sarà possibile redigere un unico rendiconto e un'unica relazione illustrativa ma sarà necessario predisporre due rendiconti (e relative relazioni illustrative) separati, uno per il 5 per mille 2018 e uno per il 5 per mille 2019. L'obbligo normativo di trattare in modo distinto e separato le due annualità determina che anche l'eventuale superamento della soglia dei 20.000 euro va valutata in relazione al singolo 5 per mille. Pro-

vando ad esemplificare quanto detto: se un'associazione ha percepito 13.000 euro dal 5 per mille 2018 e 17.000 euro dal 5 per mille 2019, l'ente dovrà redigere i due rendiconti e le due relazioni in modo separato ma non sarà obbligato a trasmettere nulla all'amministrazione competente (pur essendo infatti il totale superiore a 20.000 euro, i due contributi presi singolarmente non superano tale soglia).

IMPORTANTE: la nota ministeriale specifica che il riferimento normativo in tema di rendicontazione dei 5 per mille 2018 e 2019 è rappresentato ancora dal dpcm del 23 aprile 2010 e non dal nuovo dpcm del 23 luglio 2020: da ciò sembra potersi ricavare che non trovano applicazione gli ulteriori obblighi previsti da quest'ultimo, tra cui in particolare quello di pubblicare sul sito web dell'ente gli importi percepiti.

La nota ministeriale ha inoltre confermato la possibilità di accantonare le somme relative ai 5 per mille 2018 e 2019 che risultino ancora da spendere alla data di redazione del rendiconto.

Il Ministero, accogliendo la richiesta del Forum Nazionale del Terzo Settore, ha infatti riconosciuto che le limitazioni contenute nei diversi dpcm per far fronte all'emergenza pandemica hanno di fatto reso im-

possibile l'esercizio, in tutto o in parte, delle attività istituzionali degli enti, e quindi del relativo impiego delle risorse del 5 per mille.

Il Ministero ribadisce inoltre che l'eventuale restituzione delle somme finirebbe per privare di risorse preziose gli enti del Terzo settore, la cui attività è fondamentale poiché volta proprio a fronteggiare gli effetti, di breve e medio periodo, generati dalla pandemia sulle comunità di riferimento.


Le organizzazioni beneficiarie potranno quindi inserire al punto 6 del modello di rendiconto (dedicato appunto all'accantonamento) per il 5 per mille 2018 e per quello del 2019 l'importo che a 12 mesi dalla data di percezione del contributo risulti ancora da spendere per cause legate all'emergenza epidemiologica, riportando nella relazione illustrativa come motivazione dell'accantonamento la semplice dicitura "Accantonamento emergenza Covid-19", senza bisogno di alcuna ulteriore motivazione o supporto documentale.

Come indicato dalle Linee guida per la rendicontazione, gli enti beneficiari dovranno comunque spendere tutte le somme accantonate e redigere il relativo modello di rendiconto (unitamente ad una relazione che descriva in dettaglio le spese inserite) entro 24 mesi dalla data di percezione del contributo. L'ulteriore obbligo di trasmettere il rendiconto dell'accantonamento all'amministrazione di riferimento sarà in capo ai soli enti che hanno ricevuto un contributo pari o superiore a 20.000 euro, che ricordiamo deve essere valutato in relazione al singolo 5 per mille.



5 per Mille

LE RIAPERTURE... IN PILLOLE



È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 18 maggio 2021 il [dl n. 65/2021](#) (cosiddetto decreto “Riaperture”), emanato dal Governo al fine di prevedere la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da covid-19. Il provvedimento interessa numerosi settori, tra cui anche quelli gestiti dagli ETS (Enti di Terzo Settore).

Dal 1 luglio i corsi di formazione pubblici e privati potranno svolgersi anche in presenza, sempre nel rispetto di protocolli e linee guida; il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di

persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Viene rilevato che per i centri culturali, centri sociali e ricreativi, le attività saranno di nuovo possibili soltanto dal 1 luglio.

Ricordiamo che gli enti del Terzo settore, e quindi organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps) e Onlus, possono comunque continuare a somministrare alimenti e bevande al pari di bar e ristoranti, secondo quanto già previsto dalla conversione del dl n. 2/2021 (art. 2-bis).

Per quanto riguarda le modalità, la Conferenza Stato Regioni ha aggiornato lo scorso 20 maggio le linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali.

PROSSIMI CORSI DI FORMAZIONE IN PARTENZA
(c'è ancora la possibilità di iscriversi—www.pergialtri.it)

- ◇ **LA FISCALITÀ DEGLI ETS: IL REGIME FISCALE DELLE APS—07/06/2021 ORE 18**
- ◇ **LA PARTECIPAZIONE E LA GESTIONE DEI PROCESSI PARTECIPATI NEL QUADRO DEL NUOVO RAPPORTO PUBBLICO-PRIVATO 14/06/2021 ore 15-18**

Chi avesse bisogno di supporto o di maggiori informazioni, non esiti a contattarci.



**PER GLI ATRI ODV - CSV DI RAVENNA:
0544 401135 - 392 0836959 - 346 3560451**

**(dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13;
lunedì, mercoledì e giovedì dalle 15 alle 18)**

info@pergialtri.it - www.pergialtri.it

Per iscriversi o cancellarsi dalla newsletter mandare una mail a

redazione@pergialtri.it